



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 1075 del 28/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E TARIG 2022/2024 - AFFIDAMENTO CONCESSIONE ANNI 2022/2024 EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 A I.C.A. SRL - CIG 9027390E54

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE

1. Affida alla società I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L., con sede legale in Roma (RM) 00195 LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9 – C.F. 02478610583, ex art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 della TARIG e del canone unico mercatale di cui alla Legge 160/2019 – articolo 1, commi 837-845, per gli anni 2022-2024, per un importo stimato complessivo pari a € 94.576,00 oltre IVA per ogni anno (€ 115.382,00 IVA compresa), per un totale del triennio 2022/2024 di € 283.728,00 oltre iva per complessivi € 346.146,00, CIG 9027390E54;
2. da atto che il corrispettivo della gestione è rappresentato dall'aggio offerto in sede di gara, articolato come di seguito indicato e come meglio dettagliato nel capitolato, allegato A) e nello schema di contratto, allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, ed è di seguito indicato:

A) aggio del 19,45% da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori (sanzioni, interessi ecc.);

B) aggio dello 1,14% da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e della TARIG - GESTIONE ORDINARIA (compreso accertamento per omesso o tardivo versamento) ;

C) aggio del 9,27% da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e della TARIG - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA;

La percentuale dell'aggio calcolata sugli importi della riscossione coattiva sarà così corrisposta:

a) per incassi fino al 60,00% (sessanta virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione;

b) per incassi tra il 60,01% (sessanta virgola zero uno per cento) e l'80,00% (ottanta virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione aumentato del 20,00% (venti virgola zero zero per cento) per le quote eccedenti il punto a);

c) per incassi superiori all'80,01% (ottanta virgola zero uno per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione aumentato del 30% (trenta per cento) sulle quote eccedenti i punti a) e b);

d) aggio del 14,21% da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di ACCERTAMENTO PER INFEDELE DICHIARAZIONE COSAP e Canone Unico di cui al punto B)

e) aggio del 15,16% da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE COSAP e Canone Unico di cui al punto B).

3. impegna a favore di I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L., con sede legale in Roma (RM) 00195 LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9 – C.F. 02478610583, le seguenti somme:

- esercizio 2022, € 112.000,00 al Capitolo 11404300510 “Prestazione di servizi per Servizio Affissioni e Pubblicità - Spese per la riscossione dei tributi comunali” (liv V – 1030203999), € 14.146,00 al Capitolo 10104320510 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”;
- esercizio 2023, € 82.000,00 al Capitolo 11404300510 “Prestazione di servizi per Servizio Affissioni e Pubblicità - Spese per la riscossione dei tributi comunali” (liv V – 1030203999), € 28.000,00 al Capitolo 10104320510 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”;

- esercizio 2024, una volta approvato il bilancio del relativo esercizio, € 82.000,00 al Capitolo 11404300510 “Prestazione di servizi per Servizio Affissioni e Pubblicità - Spese per la riscossione dei tributi comunali” (liv V – 1030203999), € 28.000,00 al Capitolo 10104320510 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”;
- 4. da atto che il minimo garantito annuo che la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune, come previsto nel contratto, è pari ad € 230.000,00;
- 5. accerta pertanto tale entrata per ciascuno degli anni 2022 – 2024, come di seguito indicato, nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'accertamento è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile:
 - Capitolo di Entrata n. 3100271 Euro 230.000,00;
- 6. riduce gli accertamenti di seguito indicati, in conseguenza del passaggio a canone unico patrimoniale 2021:
 - Risorsa 1101130-liv. V **1010153001** -acc. 9/2021 - Imposta comunale sulla pubblicità (disposto con determina 31/2019) Riduzione di € 478.000,00
 - Risorsa 1101310-liv. V **1010153001** -acc. 10/2021 -Diritti sulle pubbliche affissioni (disposto con determina 31/2019) Riduzione di € 38.500,00.

MOTIVAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d.lgs. 446/1997 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019 stabilisce che *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio*

o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- i comuni e le città metropolitane *“istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*

Ricordato che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2021 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
- L'art. 52 del d.lgs. 446/1997, comma 5 lett. b) dispone che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D. Lgs n. 446 cit.;
 - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- a decorrere dal 2021, come sopra esposto, il Canone unico ha completamente sostituito il COSAP e l'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e che pertanto la materia è stata profondamente innovata.

- Con determinazione n. 24 del 26/03/2019 la gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica di tipo comunitario, è stata affidata in concessione ad ICA SRL spa per il triennio 2019/2021.

Richiamata la propria determinazione n. 174 del 22/02/2021 con cui il canone unico patrimoniale e mercatale è stato affidato ad ICA per l'anno 2021;

Ricordato che il comma 5 dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, espressamente richiamato negli atti di gara a seguito della quale è stato disposto l'affidamento a ICA per il triennio 2019/2021 – rep. n. 16/2019 del servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità, consente l'utilizzo della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del d.lgs. 50/2016;

Verificato che sussistono tutte le condizioni richiamate nel citato art. 63 comma 5;

Considerato che:

- l'ufficio unico associato ha avviato la procedura su Start per l'affidamento diretto ad ICA srl del servizio in oggetto, per il triennio 2022/2024 per la durata di anni 3, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto o dalla data antecedente di esecuzione anticipata dell'appalto;
- entro il termine del 16/12/2021 alle ore 17,00 la società ICA Srl ha presentato la propria offerta, allegato B al presente provvedimento;
- ICA Srl ha svolto il servizio di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e del CUP per il Comune di Pontedera in modo efficiente ed efficace, con piena soddisfazione dell'A.C.
- la concessione dovrà essere svolta nel rispetto delle previsioni contrattuali contenute nell'allegato capitolato (Allegato A) e nello schema di contratto (Allegato B);

Si dispone l'affidamento alla Ditta ICA S.R.L., con sede legale in Roma (RM) 00195 LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9 – C.F. 02478610583, ex art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per gli anni 2022/2024.

Visto il D. Lgs. 118/2001 ed in particolare i seguenti principi contabili applicati concernente la contabilità finanziaria e precisamente:

- Paragrafo 3.2: "L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento

delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito".

- Paragrafo 3.10: "Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile".

- Paragrafo 3.16: "L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria".

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
- D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali";

A carattere specifico:

- D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ed ii..
- L. 160/2019 art. 1 commi 816-847.
- Deliberazione G.M. n. 112 del 16/09/2021 " Approvazione nuova struttura organizzativa"
- Decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2021, con il quale è stata affidata la direzione del 3° Settore dell'Ente alla dott.ssa Federica Caponi.

- Determinazione del Dirigente del III Settore n° 213 del 1° marzo 2021 con cui è stata conferita la Posizione Organizzativa del II Servizio del III Settore alla Dott.ssa Cinzia Ciampalini, con potere di assumere atti di gestione;
 - Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con DCC n. 62 del 31/12/2020 e dal Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 31/12/2020.
 - Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n° 5 del 28.01.2021.
-
- Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni.

ELENCO ALLEGATI:

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento gli allegati:

- A Capitolato
- B Schema di contratto
- C documentazione di gara

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

telefono: 0587 299248

indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Pontedera ai sensi del D. lgs n. 33/2013.

L'atto sarà trasmesso ai settori:

- 1 2° SERVIZIO CONTRATTI
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell'Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO
2022	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3100271	VARI	230000
2023	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3100271	VARI	230000
2024	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3100271	VARI	230000

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2022	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	11404300510	ICA SRL	112000
2023	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	11404300510	ICA SRL	82000
2024	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	11404300510	ICA SRL	82000
2022	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	10104320510	ICA SRL	14146
2023	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	10104320510	ICA SRL	28000
2024	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	10104320510	ICA SRL	28000

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Ciampalini tel 0587/299224
c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it

IL DIRIGENTE
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA
PERSONA E ORGANIZZAZIONE
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.

ALLEGATO

COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di PISA

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLA TARIFFA RIFIUTI GIORNALIERA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI.

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto della Concessione

Art. 2 - Durata della Concessione

Art. 3 - Corrispettivo del servizio

Art. 4 - Versamenti

Art. 5 - Cauzione definitiva

Art. 6 - Assicurazione a carico del concessionario

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Art. 8 - Nomina funzionario responsabile

Art. 9 - Gestione del servizio ed obblighi del concessionario

Art. 10 - Sistema di riscossione

Art. 11 - Personale

Art. 12 - Decadenza della concessione

Art. 13 - Atti successivi alla scadenza della concessione

Art. 14 - Vigilanza e controllo

Art. 15 - Richieste di affissione

Art. 16 - Affissioni d'urgenza

Art. 17 - Affissioni scadute

Art. 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

Art. 19 - Pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione

Art. 20 - Esenzioni Riduzioni

Art. 21 - Servizi gratuiti

Art. 22 - Impianti per le affissioni

Art. 23 - Manutenzione degli impianti per affissioni

Art. 24 - Verbali di consistenza degli impianti esistenti all'inizio ed alla fine della

concessione

Art. 25 - Subappalto e concessione del contratto

Art. 26 - Penalità

Art. 27 - Carattere del servizio

Art. 28 - Prestazioni aggiuntive

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 30 - Spese contrattuali

Art. 31 - Foro competente

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. la concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, del prelievo sui rifiuti giornaliero (TARIG) e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. legge 160/2019 nel rispetto dei Regolamenti comunali di riferimento e della normativa di settore vigente. La concessione ha altresì per oggetto la ricerca e gestione dell'evasione dei suddetti canoni e dei tributi che essi sostituiscono, ossia la Tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), la TARIG per gli anni oggetto della presente concessione e per gli anni precedenti per i quali non siano intervenuti i termini di decadenza.

La presente concessione ha altresì per oggetto il servizio delle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, in conformità alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano.

2. E' esclusa dal contratto la gestione commerciale degli impianti pubblicitari con totem, pannelli elettronici/luminosi (pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o simili caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettrico e/o meccanico o comunque programmato per garantire variabilità al messaggio) che verranno affidati ad altro soggetto con separato atto. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è subordinata al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nelle forme previste dalla legge. La gestione del servizio è unica ed è affidata in esclusiva al concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività ad essa inerenti, provvedendo alla manutenzione ordinaria, straordinaria degli impianti di affissione esistenti ed alla eventuale installazione di nuovi impianti di affissione in base a quanto stabilito dal piano generale degli impianti.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi previsti dal

decreto suddetto ed è tenuto a provvedere senza eccezione alcuna, a tutte le spese comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento.

4. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione ha durata di anni 3 (**tre**) naturali successivi e continui.

2. **L'affidamento del servizio decorre dal 1 gennaio 2022** (o in quella che sarà possibile stabilire tempestivamente a conclusione delle procedure di affidamento) e viene a scadenza il 31 dicembre 2024.

3. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.

4. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano il superamento dell'imposta in oggetto o l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Art. 3 - Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio, il concessionario viene compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite, con esclusione di ogni altro corrispettivo con obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo garantito pari a € 230.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. L'aggio stimato dall'Amministrazione Comunale è il seguente:

- aggio del 19,45% oltre IVA da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale da esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori (sanzioni, interessi ecc.);
- aggio del 1,14%, oltre IVA di Legge, da calcolarsi sulle riscossioni complessive

a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e della TARIG - GESTIONE ORDINARIA (compreso accertamento per omesso o tardivo versamento)

- aggio del 9,27% oltre IVA di Legge, da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale e della TARIG - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA.

La percentuale dell'aggio calcolata sugli importi della riscossione coattiva sarà così corrisposta:

a)- per incassi fino al 60,00% (sessanta virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione;

b)- per incassi tra il 60,01% (sessanta virgola zero uno per cento) e l'80,00% (ottanta virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione aumentato del 20,00% (venti virgola zero zero per cento) per le quote eccedenti il punto a);

c)- per incassi superiori all'80,01% (ottanta virgola zero uno per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione aumentato del 30% (trenta per cento) sulle quote eccedenti i punti a) e b);

- aggio del 14,21%, oltre IVA di Legge da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di ACCERTAMENTO PER INFEDELE DICHIARAZIONE COSAP e TARIG e Canone Unico derivante da Cosap

- aggio del 15,16% oltre IVA di Legge da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE COSAP e TARIG e Canone Unico derivante da Cosap

Tali aggi saranno calcolati su tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse, tranne che su quelle incassate a titolo di rimborso spese.

3. L'aggio a favore del concessionario è determinato nella misura risultante dall'offerta presentata dal concessionario su START.

4. L'aggio è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone unico patrimoniale, eventuali sanzioni/maggiorazioni ed interessi tranne che su quelle incassate a titolo di rimborso spese.

5. Al concessionario del servizio compete, oltre all'aggio sull'ammontare lordo delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei diritti riscossi per affissioni urgenti, notturne e festive.

Art. 4 – Versamenti

- 1.** I versamenti relativi ai canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA.
- 2.** L'Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dal concessionario.
- 3.** Competono all'Ente sia la gestione del sistema PagoPA quanto le spese del conto e gli interessi.
- 4.** È obbligo del concessionario adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PagoPA strutturato dall'Amministrazione, con costi e spese a carico del Concessionario;
- 5.** Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente al concessionario al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.
- 6.** Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per il canone oggetto di concessione, l'Aggiudicatario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.
- 7.** Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione

delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse. Il concessionario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese.

- 8.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.
- 9.** Il concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli.
- 10.** Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.
- 11.** Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

Art. 5 - Cauzione definitiva

- 1.** A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali, derivanti dal conferimento della concessione, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 2.** La cauzione deve essere presentata in numerario o titoli di Stato ovvero mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.

3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

4. La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.

5. La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Essa garantisce anche il versamento di eventuali somme dovute per penalità di cui al presente capitolato e risarcimenti e sanzioni previsti dal presente contratto.

6. Il Comune attiverà, se necessario, il procedimento d'escussione previa contestazione scritta.

7. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

Art. 6 - Assicurazione a carico del concessionario

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti,

sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

2. Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale unico (per sinistro, persona o cosa) non inferiore a € 1.500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili ai terzi. La polizza dovrà garantire anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 300.000,00 (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o cose). La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Pontedera per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Il Comune di Pontedera dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.

3. Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2) per l'intera durata dell'appalto; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito presso il Comune di Pontedera e allo scopo potrà utilizzare i locali del Comune. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura dello sportello al pubblico presso il Comune di Pontedera almeno 5 giorni a settimana dalle ore 9 alle ore 12.

2. Presso tali recapiti i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni

relative al servizio oggetto del presente capitolato.

3. La Ditta concessionaria deve comunque conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale.

4. Il Concessionario si obbliga altresì a portare a termine le procedure iniziate dalla precedente gestione, comprese le affissioni di cui siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione, nonché a subentrare alla precedente gestione, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data di inizio del servizio.

5. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività.

6. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una targa con la dicitura:

Comune di Pontedera - Servizio Affissioni Canone Unico, (ditta....) nonché l'indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico.

7. Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:

- Le tariffe approvate dall'ente;
- I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- Il Registro delle commissioni di affissione.

8. il concessionario dovrà anche disporre a sue spese di un magazzino per lo smistamento dei manifesti e per il ricovero di veicoli, attrezzi e materiali occorrenti per lo svolgimento del servizio di affissione.

Art. 8 - Nomina funzionario responsabile

1. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

2. Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il responsabile

della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

3. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2, e 3, debbono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione Comunale ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione anche in caso della loro eventuale sostituzione. Pena l'applicazione delle penalità di cui all'art.19. Si applica, in ogni caso, ai fini della responsabilità e risarcimento danni, sorta per ogni causa, l'art. 10 comma 3 del presente capitolato.

Art 9 - Gestione del servizio ed obblighi del concessionario

1. Il concessionario elegge e mantiene in Pontedera, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune effettuare comunicazioni alla sede legale del concessionario.

2. Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia e dovrà eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando anche tutti gli impegni assunti sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

3. Il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il concessionario dovrà:

- a)** applicare le disposizioni legislative e regolamentari regolanti la materia;
- b)** applicare il regolamento e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- c)** gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: acquisizione delle

denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione sia degli anni in concessione che degli anni precedenti per i quali non siano intervenuti i termini di decadenza; gestione dei rimborsi e del contenzioso; gestione del programma di recupero dell'abusivismo.

d) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento del canone, il cui contenuto dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei canoni oggetto della concessione.

e) consentire gli accessi al personale dell'Ente per verificare la regolarità della gestione. A tale scopo Il Concessionario fornisce al referente del Comune le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione dei canoni gestiti in concessione.

f) curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.

g) revisionare ed effettuare, a proprie spese, ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati;

h) a sostituire gli impianti (poster – stendardi – tabelle) fatiscenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, individuati d'intesa con gli uffici comunali competenti;

i) tutti gli eventuali nuovi impianti installati dal concessionario, a proprie spese, resteranno, alla scadenza del contratto o alla rescissione anticipata dello stesso, di esclusiva proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere alcun corrispettivo.

l) Il Concessionario deve inoltre:

- disporre la verifica della corresponsione del canone in occasione dei mercati settimanali, altri mercati, fiere ed eventi tematici;
- prevedere un addetto all'attività di controllo ispettivo sul territorio e

riscossione dei mercati.

4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti diritti alla precedente gestione.

5. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.

Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornato con procedure informatiche le fattispecie impositive, ed esibirle a richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 10 - Sistema di riscossione

1. Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni, il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti, un invito o preavviso di scadenza per il pagamento del canone unico patrimoniale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento. Tale avviso deve indicare l'ubicazione degli uffici del Concessionario, il numero di telefono e fax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente. Inoltre detto invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie occupata, tariffe applicate, ecc.) e deve specificare le forme di pagamento a disposizione del contribuente. Invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti sono inviate a spese del Concessionario, senza diritto al rimborso né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione.

2. Il Concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione di contribuenti

Art. 11 - Personale

- 1.** Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
- 2.** Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
- 3.** Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
- 4.** Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento con il nome della Ditta e le generalità personali e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
- 5.** Il concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Comune, in presenza di gravi e comprovati motivi, potrà chiederne la rimozione e la conseguente e successiva sostituzione di parte o di tutto il personale in servizio. Le motivazioni dovranno essere formalmente notificate dal Comune al concessionario, che entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dovrà comunicare al Comune le decisioni che intende o non intende adottare.

6. Nel caso in cui eventuali aumenti di tariffe determinati per l'anno di riferimento compensassero la percentuale di aumento dei costi del personale e di gestione, le parti non provvederanno alla revisione delle condizioni in essere.

Art. 12 - Decadenza della concessione

1. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con atto

dirigenziale, oltre che nei casi previsti dalla normativa (attualmente Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289 e s.m.i.), anche in caso in cui il concessionario :

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non provveda a sanarli;
 - commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
 - venga dichiarato fallito o visia apertura procedimento di concordato preventivo, fallimento, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico del Concessionario;
- subappalto, anche in forma parziale, del servizio;
- cessione, anche in forma parziale, del servizio a terzi;
- inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- intervenuta eccessiva onerosità della gestione in concessione in relazione alla revisione dell'aggio e del minimo garantito;
- inadempienza contrattuale grave.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

I danni arrecati al Comune a seguito della risoluzione delle concessione saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.

2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo rimborso al concessionario delle spese sostenute nel periodo.

Articolo 13 - Atti successivi alla scadenza della concessione

- 1.** E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
- 2.** Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza del Comune.
- 3.** Il Concessionario deve comunque e in ogni caso consegnare al Comune, o al soggetto che dovesse subentrargli, gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.
- 4.** Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, dovrà consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato dal Comune. In caso di inadempienza il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 14 - Vigilanza e controllo

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi cura i rapporti con il concessionario, vigilando sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti e del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

Art. 15 - Richieste di affissione

1. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel

rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.

2. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

3. Il concessionario si impegna a provvedere, a proprie spese, ad effettuare tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi del vigente regolamento.

Art. 16 - Affissioni d'urgenza

1. La maggiorazione di cui all'art. 26 del Regolamento del canone, per i servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, data la particolarità della prestazione, verrà attribuita per la sua totalità a favore del Concessionario.

2. I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Art. 17 - Affissioni scadute

1. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

Art. 18 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

- 1.** Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Trascorsi 2 (due) giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi.

Art. 19 - Pagamento del canone

- 1.** Il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio ed è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 20 - Esenzioni – Riduzioni

- 1.** Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del canone unico patrimoniale né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 21 - Servizi gratuiti

- 1.** Il concessionario si impegna:
 - a)** a provvedere a suo completo carico alle affissioni di tutti i manifesti dell'Amministrazione comunale, dei manifesti delle altre autorità la cui affissione è resa obbligatoria.
 - b)** ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla vigente normativa e dal regolamento Comunale.
 - c)** ad eseguire il censimento di tutte le utenze e di aggiornarlo

annualmente

d) a collaborare con gli uffici comunali competenti in merito a qualsiasi proposta relativa agli impianti di affissione.

Art. 22 - Impianti per le affissioni

1. Il servizio di affissione, a richiesta degli interessati, dovrà essere svolto in tutto il territorio comunale.

2. Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare il censimento degli impianti esistenti e alla eventuale fornitura di quelli necessari per le affissioni nella quantità prevista dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari se approvato e dal vigente regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Ulteriori quantitativi richiesti e previsti, in armonia con il piano generale degli impianti, potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale fino alla totale installazione di impianti su tutte le superfici destinate all'affissione.

3. Tali impianti dovranno essere scelti per caratteristiche e dimensioni in accordo con l'Amministrazione Comunale e in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari se approvato e dal vigente regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e collocati sul territorio.

4. Al termine della concessione è fatto obbligo di consegnare tutti gli impianti al Comune che li assumerà a proprio carico compresi tutti quelli di nuova installazione.

Art. 23 - Manutenzione degli impianti per affissioni

1. Gli impianti di proprietà della Società e/o del Comune dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di efficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli inutilizzabili; in particolare i manifesti dovranno essere affissi con la massima attenzione e precisione evitando che la colla in eccesso si depositi sull'asfalto o sui marciapiedi e comunque evitando qualunque situazione che possa produrre pregiudizio a cittadini o mezzi di passaggio in prossimità delle affissioni stesse.

2. Fanno carico al concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti

gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio.

Art. 24 - Verbali di consistenza degli impianti esistenti all'inizio ed alla fine della concessione

- 1.** Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune, previa verifica quali/quantitativa unitamente ad un rappresentante del concessionario stesso.
- 2.** Al termine della concessione, un incaricato del Comune riceverà in restituzione le tabelle ed i quadri di proprietà del Comune, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, mentre per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 23

Art. 25 - Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è vietato, salvo che per le attività successivamente indicate al comma 5 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.
3. Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.
4. Non è consentita la cessione del contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.
5. In deroga con quanto previsto ai commi precedenti, è consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici.

Art. 26 - Penalità

1. L'Organo comunale competente, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

a) per ogni manifesto non affisso, senza giustificato motivo, sarà applicata una penalità di € 3,00, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti con l'obbligo di tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità.

b) per ogni altra infrazione alle norme del presente contratto, nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali per ogni gruppo omogeneo di mancanze accertate o, comunque, una penale minima di € 51,00 ai sensi di legge.

2. Le penalità o le sanzioni sono comminate con semplice lettera raccomandata o pec da notificare al concessionario che ne firma la ricevuta ed è tenuto a versare l'importo presso la Tesoreria Comunale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica, salvo che giustifichi l'inadempienza entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione con idonea motivazione.

3. Qualora il concessionario non provveda al pagamento di cui al precedente comma, il comune è autorizzato, senza nessuna ulteriore comunicazione, ad effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva che dovrà essere integrata nel termine massimo di 30 giorni pena la decadenza del contratto.

Art. 27 - Carattere del servizio

1. Il servizio e le attività oggetto della concessione sono servizi pubblici, non potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'articolo 1218 del Codice Civile.

Art. 28 - Prestazioni aggiuntive

1. L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi, previa integrazione delle condizioni contrattuali e conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e/o attività propedeutiche connesse o complementari.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

2. Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla fattura elettronica derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con L. 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 30 - Spese Contrattuali

1. Le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di appalto, del servizio, saranno a totale ed esclusivo carico della ditta Concessionaria.

Art. 31 - Foro Competente

1. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Pisa.



COMUNE DI PONTEREDERA

Provincia di Pisa

REP. N.

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO
AL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE – CIG
90273905E4:**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ e questo giorno ____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Pontedera, sita a Palazzo Stefanelli in Corso Matteotti n. 37, avanti a me, **dott.ssa RITA CIARDELLI**, Segretario Generale titolare del Comune e in detta veste abilitato per legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:

1°)- Dott.ssa FEDERICA CAPONI, nata a San Miniato il 06/04/1973, Dirigente del 3° Settore, e come tale in legale rappresentanza del **COMUNE DI PONTEREDERA**, C.so Matteotti, 37, (C.F. 00353170509), per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 107, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del decreto sindacale n. 3 del 27 febbraio 2021 ed in ordine ad esecuzione della determinazione dirigenziale n. __ del _____, entrambi giacenti in atti d'ufficio;

2°)- Sig. Gianni MOZZACHIODI, nato a La Spezia (SP) il 31 gennaio 1966, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Procuratore Speciale della società **“I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.”**, con sede legale in Roma, 00195, Lungotevere della Vittoria n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma 02478610583, avente i poteri per questo atto giusta



procura speciale ai rogiti del Notaio Cristina Bisello di La Spezia in data 03 aprile 2019, Repertorio n. 3670, che, in originale, trovasi giacente in atti d'ufficio, d'ora in avanti denominata “**Concessionario**”.

I predetti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO CHE

- con determinazione dell'Unione Valdera n. 1039 del 19 dicembre 2018, a seguito di procedura di gara aperta telematica, il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti aggiudicava in via definitiva il servizio servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 alla Società “I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l.” con sede a Roma (RM), Lungotevere della Vittoria n. 9, con un ribasso dell'aggio a base di gara del 2,50% (due virgola cinquanta per cento), da calcolarsi sugli importi effettivamente incassati sui valori annuali dell'imposta comunale pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come risulta dall'offerta economica presentata dalla stessa Società e dai verbali di gara, agli atti dell'ufficio;

- con determinazione del Comune di Pontedera n. 24 del 26 marzo 2019, il Dirigente del 3° Settore dava atto della regolarità della procedura di gara e aggiudicava definitivamente la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (periodo 01/01/2019 – 31/12/2021) alla società “I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L.”;



-con determinazione n. n. 174 del 22/02/2021 la gestione in concessione del canone unico patrimoniale e mercatale è stato affidato ad ICA per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019;

- con determinazione n. ____ del _____ 2021 è stato disposto l'affidamento del contratto in oggetto per tre anni dal 01/01/2022 al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 alla società "I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L." mediante START;

- il Concessionario risulta iscritto all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento dei Tributi e quelle di riscossione dei Tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze – Ufficio;

- la ditta è risultata in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso il documento di regolarità contributiva, come da controlli eseguiti d'ufficio, conservati agli atti;

- ai sensi degli art.li 85 e seg. del D.lgs. 159/2011, è stata presentata presso la BDNA la richiesta per la verifica antimafia;

- con la citata determinazione dirigenziale del 3° Settore n. _____ è stato, tra l'altro, approvato lo schema del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pontedera, come sopra rappresentato, affida in concessione a "I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L." che, come sopra rappresentata, accetta il servizio di la gestione, l'accertamento e la



riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, del prelievo giornaliero sui rifiuti (TARIG) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. Della Legge 160/2019 nel rispetto dei Regolamenti comunali di riferimento e della normativa di settore vigente. La concessione ha altresì per oggetto la ricerca e gestione dell'evasione dei suddetti canoni e dei tributi che essi sostituiscono, ossia il Canone per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), la TARIG, per gli anni oggetto della presente concessione e per gli anni precedenti per i quali non siano intervenuti i termini di decadenza.

Il presente contratto ha altresì per oggetto il servizio delle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti, in conformità alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano.

E' esclusa dal presente contratto la gestione commerciale degli impianti pubblicitari con totem, pannelli elettronici/luminosi (pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o simili caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettrico e/o meccanico o comunque programmato per garantire variabilità al messaggio) che verranno affidati (ad altro soggetto) con separato atto. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è subordinata al pagamento del canone nelle forme previste dalla legge.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO



La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio.

Il Concessionario deve essere iscritto alla prima categoria dell'apposito Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Il Concessionario è tenuto ad osservare tassativamente, oltre alle norme riportate nel presente contratto di servizio, tutte le disposizioni di legge, concernenti la materia, nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 aprile 2021.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al Concessionario nella misure di seguito indicate:

A) CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

- aggio del ____ da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori (sanzioni, interessi ecc.) previsti dalle leggi vigenti.

B) CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DELLA TARIG E CANONE MERCATALE:

- aggio dello ____ da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e TARIG e del canone mercatale - GESTIONE ORDINARIA compreso accertamento per omesso o



tardivo versamento;

- aggio del ___ da calcolarsi sulle riscossioni complessive a titolo di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e TARIG e canone mercatale – GESTIONE COATTIVA decorre dalla data di affidamento (data visto di esecutorietà) al servizio di riscossione coattiva del Concessionario.

La percentuale dell'aggio calcolata sugli importi della riscossione coattiva del canone di cui al punto B) sarà così corrisposta:

a)- per incassi fino al 60,00% (sessanta virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione;

b)- per incassi tra il 60,01% (sessanta virgola zero uno per cento) e l'80,00% (ottanta virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione aumentato del 20,00% (venti virgola zero zero per cento) per le quote eccedenti il punto a);

c)- per incassi superiori all'80,01% (ottanta virgola zero uno per cento) dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico avviata a riscossione coattiva verrà riconosciuto un corrispettivo pari all'aggio di assegnazione della concessione aumentato del 30% (trenta per cento) sulle quote eccedenti i punti a) e b);

- ACCERTAMENTO PER INFEDELE DICHIARAZIONE per il COSAP ed il canone di cui al punto B) aggio del ___;

- ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE per il COSAP ed il canone di cui al punto B) aggio del ___,

Tali aggi saranno calcolati su tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse, tranne



che su quelle incassate a titolo di rimborso spese.

Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe del canone patrimoniale e mercatale, di un minimo garantito annuo di €. **230.000,00** (Euro duecentotrentamila/00), al netto dell'aggio di riscossione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2022, con scadenza il 31 dicembre 2024.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto agli stessi patti e condizioni per un massimo di 6 (sei) mesi oltre il termine di scadenza, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e del conseguente affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.

La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione vengano emanate norme legislative portanti al superamento o contrastanti con la concessione medesima, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni del presente contratto potranno essere riviste con adeguamento alle nuove disposizioni.

L'Amministrazione Comunale adotterà i necessari provvedimenti ai sensi delle disposizioni previste dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



ART. 5 - CAUZIONE

Il Concessionario, a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del minimo garantito annuale, ossia ad €. 690.000,00 (Euro seicentonovantamila/00), mediante garanzia fideiussoria bancaria n. _____-del ____ con _____ dell'importo di €. _____ (Euro ____/00),

Il Concessionario si impegna sin d'ora a rinnovare tempestivamente le certificazioni di sistema qualità prima di ogni scadenza, ove compresa nella durata del presente contratto, ed a produrle alla Amministrazione Comunale in copie conformi agli originali.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n° 639.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dei competenti uffici comunali.

Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione anche nel caso di mancata restituzione delle banche dati su supporto magnetico e cartaceo secondo le modalità previste al successivo art. 28.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Essa garantisce anche il versamento di eventuali somme dovute per penalità di cui all'art. 28, risarcimenti e sanzioni previsti dal presente contratto.



Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto.

ART. 6 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede Municipale del Comune di Pontedera ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente contratto ed elegge per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del foro di Pisa.

ART. 7 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. A tal fine il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti.

Il Comune di Pontedera non ha, pertanto, provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Il Concessionario ha comunicato al Comune che il responsabile della sicurezza è il sig. ___).

ART. 8 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO



Il Concessionario risponde, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno.

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto, il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. _____, da rinnovare di anno in anno per l'intera durata del presente contratto, con la Società _____, con un massimale unico (per sinistro, persona o cosa) non inferiore a €. 1.500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili ai terzi.

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza di assicurazione della responsabilità civile da attività professionale verso terzi con la Società _____ per un massimale non inferiore ad € 300.000,00, da rinnovare di anno in anno per l'intera durata del presente contratto

La copertura assicurativa garantisce le responsabilità proprie, dirette ed indirette, del Comune di Pontedera per i danni cagionati a terzi dal Concessionario.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle



disposizioni in vigore.

Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.

Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 8 per l'intera durata dell'appalto; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

I rapporti fra l'Ente appaltante e l'appaltatore sono regolati dal capitolato speciale d'appalto di gara che fa parte del presente contratto e si intende parte integrante dello stesso, anche se materialmente non allegato, ma conservato agli atti e sottoscritto digitalmente dalle parti, e, in quanto il medesimo non disponga, dal D.Lgs. 50/2016, dalla normativa generale in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato e relativo regolamento di attuazione e lettere di negoziazione, dal Regolamento per la disciplina del canone del Comune di Pontedera.

Fa parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti il Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 aprile 2021.

ART. 10 - VARIAZIONE DI TARIFFA



Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del Regolamento del canone del Comune di Pontedera.

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o atti del Comune, variazioni delle vigenti tariffe in percentuale superiore al 10% (dieci per cento), l'aggio di riscossione e il minimo garantito dovranno essere raggugliati in aumento od in diminuzione a quanto contrattualmente convenuto.

Nessun diritto, compenso o rimborso spese è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sulla interpretazione degli obblighi contrattuali e sulla esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente: il foro competente è individuato in quello di Pisa.

E' escluso fin d'ora qualsiasi intervento di arbitrato.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del subappalto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.



Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

Non è consentita la cessione del contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione anche parziale del servizio.

In deroga con quanto previsto ai commi precedenti, è consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti, dell'attività di stampa e postalizzazione e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici.

E' nulla la cessione del contratto a terzi, senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi comunali.

ART. 13 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto ivi comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del servizio in oggetto è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva alla Società concessionaria con esclusione degli impianti pubblicitari con tipologia a totem e sistemi elettronici/luminosi come già specificato al precedente art.1.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità Comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle Leggi ed alle



disposizioni delle autorità competenti.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente contratto e del Regolamento e dovrà essere rapportata alle tariffe in vigore alla data di decorrenza del contratto.

Il rappresentante del Concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente.

Il Concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione nel rispetto delle norme previste nel "Regolamento" osservate le disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o Agenzia di zona l'elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.

Il Concessionario potrà conservare in sede la documentazione amministrativa - contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli Organi di vigilanza del Comune.

ART. 15 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Il servizio di affissione, a richiesta degli interessati, dovrà essere svolto in tutto il territorio comunale.

Il Concessionario dovrà provvedere ad effettuare il censimento degli impianti esistenti e alla fornitura di quelli necessari per le affissioni nella quantità prevista dal "Regolamento" e dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari.

Tali impianti dovranno essere scelti per caratteristiche e dimensioni in accordo con l'Amministrazione Comunale e in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari e collocati sul territorio.

Al termine della concessione è fatto obbligo di consegnare tutti gli impianti



al Comune che li assumerà a proprio carico compresi tutti quelli di nuova installazione.

ART. 16 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI

Gli impianti di proprietà della Società e/o del Comune dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di efficienza da parte del Concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli inutilizzabili, come indicato al precedente art. 14; in particolare i manifesti dovranno essere affissi con la massima attenzione e precisione evitando che la colla in eccesso si depositi sull'asfalto o sui marciapiedi e comunque evitando qualunque situazione che possa produrre pregiudizio a cittadini o mezzi di passaggio in prossimità delle affissioni stesse.

Fanno carico al Concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio.

ART. 17 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune, previa verifica quali/quantitativa unitamente ad un rappresentante del concessionario stesso.

Al termine della concessione, un incaricato del Comune riceverà in restituzione le tabelle ed i quadri di proprietà del Comune, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, mentre per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 15.



ART. 18 – PERSONALE

Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento con il nome della Ditta e le generalità personali, e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Il concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Comune, in presenza di gravi e comprovati motivi, potrà chiederne la rimozione e la conseguente e successiva sostituzione di parte o di tutto il personale in servizio. Le motivazioni dovranno essere formalmente



notificate dal Comune al concessionario, che entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dovrà comunicare al Comune le decisioni che intende o non intende adottare.

Tutte le spese di personale sono a completo carico del Concessionario. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario, escluso i comportamenti dolosi.

Nel caso in cui eventuali aumenti di tariffe determinati per l'anno di riferimento compensassero la percentuale di aumento dei costi del personale e di gestione, le parti non provvederanno alla revisione delle condizioni in essere.

ART. 19 - UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI E CANONE PATRIMONIALE

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, a sue spese e per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un apposito ufficio sul territorio comunale e in posizione centrale nel capoluogo che dovrà risultare di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

Alla data del verbale di consegna, in attesa di trovare una sede adeguata nel termine di cui al comma, il concessionario ha l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza.

Tale ufficio deve essere munito di telefono fisso, fax, posta elettronica anche certificata (PEC) e telefono cellulare.

Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni



relative al servizio oggetto del presente contratto, ivi compresi i versamenti.

Il Concessionario deve comunque conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale.

Il Concessionario si obbliga altresì a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, comprese le affissioni di cui siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione, nonché a subentrare al precedente Concessionario, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data di inizio del servizio.

L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività.

All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una targa con la dicitura:

Comune di Pontedera Servizio Affissioni Canone Unico (ditta....) nonché l'indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico.

Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:

- Le tariffe approvate dall'ente;
- I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- Il Registro delle commissioni di affissione;

il Concessionario dovrà anche disporre a sue spese di un magazzino per lo smistamento dei manifesti e per il ricovero di veicoli, attrezzi e materiali occorrenti per lo svolgimento del servizio di affissione.

ART. 20 - RISCOSSIONI



Nessuna riscossione potrà essere effettuata dal concessionario a titolo di canone unico patrimoniale, dei diritti delle pubbliche affissioni, del canone mercatale, compresi anche i diritti di urgenza e soprattasse, senza rilascio della prevista bolletta o mediante versamento tramite Pago Pa.

ART. 21 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 22 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune a cui spetta di effettuare sia la vigilanza sulla regolarità del contratto sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio del personale del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Il Concessionario è tenuto:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) ad attenersi alle norme previste dal “Regolamento” ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti, applicando le tariffe deliberate dall’Ente.

ART. 23 -VERSAMENTI

I versamenti relativi ai canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA.



L'Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dal concessionario.

Competono all'Ente sia la gestione del sistema PagoPA quanto le spese del conto e gli interessi. È obbligo del concessionario adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PagoPA strutturato dall'Amministrazione, con costi e spese a carico del Concessionario.

Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente al concessionario al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.

Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per il canone oggetto di concessione, l'Aggiudicatario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse. Il concessionario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli



utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.

Il concessionario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

ART. 24 - SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le procedure da osservare per l'espletamento del servizio sono quelle indicate nel Capo III del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la



preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti.

I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti previsti nel vigente regolamento sul canone e può avvalersi del procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910 n.639.

Il Comune attraverso gli organi tecnici e di vigilanza fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo secondo le modalità indicate nel vigente regolamento.

ART. 25 - SERVIZI GRATUITI

Il Concessionario si impegna:

- a) a provvedere a suo completo carico alle affissioni di tutti i manifesti dell'Amministrazione comunale, dei manifesti delle altre autorità, la cui affissione è resa obbligatoria;
- b) ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal regolamento Comunale;
- c) ad eseguire il censimento di tutte le utenze e di aggiornarlo annualmente;
- d) a collaborare con gli uffici comunali competenti in merito a qualsiasi proposta relativa agli impianti di affissione.

ART. 26 - PRIVACY

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente ai fini del presente contratto e adempimenti



connessi, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto n. 101 del 10/08/2018.

ART. 27 - PENALITA'

La stazione appaltante, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

a) per ogni manifesto non affisso, senza giustificato motivo, sarà applicata una penalità di €. 3,00 (Euro tre/00), senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti con l'obbligo di tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità;

b) per ogni altra infrazione alle norme del presente contratto, nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali per ogni gruppo omogeneo di mancanze accertate o, comunque, una penale minima di €. 51,00 (Euro cinquantuno/00) ai sensi di legge;

c) per la mancata consegna delle banche dati informatica e cartacea sarà applicata una penalità pari €. 25,00 (Euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.

Le penalità o le sanzioni sono comminate con semplice lettera raccomandata oppure pec da notificare al concessionario che ne firma la ricevuta ed è tenuto a versare l'importo presso la Tesoreria Comunale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica, salvo che giustifichi l'inadempienza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione con idonea motivazione.

Qualora il Concessionario non provveda al pagamento di cui al precedente comma, il comune è autorizzato, senza nessuna ulteriore comunicazione, ad



effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva che dovrà essere integrata nel termine massimo di 30 (trenta) giorni pena la decadenza del contratto.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere trattenendo la cauzione definitiva quale penale e agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le condizioni del presente contratto sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

L'Amministrazione oltre a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) non adegui la cauzione definitiva di cui all'art. 5 del presente contratto;
- b) versi con ritardo per più di tre volte nell'arco di un anno le somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) ceda il servizio, anche in forma parziale, senza il preventivo assenso del Comune;
- d) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta appaltatrice;
- e) non provveda alle affissioni di carattere istituzionale entro cinque giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune può dichiarare pronuncia di decadenza del Concessionario dal servizio per i seguenti motivi:



a) subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;

b) non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;

c) commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non provveda a sanarli;

d) commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;

e) per continue irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio;

f) inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;

g) per la scoperta preesistenza o per la verificata sopravvenienza, durante il periodo contrattuale, di una delle cause di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione vengano emanate norme legislative o interpretative che determinano l'abolizione del contratto senza che la ditta appaltatrice nulla possa pretendere dal Comune.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione né avrà titolo ad alcun risarcimento per eventuali danni, né ad alcun indennizzo in tutti i casi di risoluzione o decadenza previsti dal presente articolo.

Per la procedura e la pronuncia di decadenza e per il ricorso contro tale provvedimento, tanto il comune quanto la concessionaria dovranno attenersi alle norme di legge in materia.

I danni arrecati al Comune a seguito della risoluzione delle concessione saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior



risarcimento eventualmente dovuto.

In caso di risoluzione del contratto il Concessionario cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio.

Ove richiesto dal Comune, il Concessionario decaduto è comunque obbligato a continuare lo svolgimento del servizio per un periodo massimo di mesi 5 (cinque) dall'accertamento della decadenza, da effettuarsi con atto dell'Ente da notificare al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Il periodo transitorio di cui al precedente soggiace alle medesime condizioni contrattuali del periodo antecedente la decadenza.

In alternativa, è facoltà del Comune di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo rimborso al concessionario delle spese sostenute nel periodo.

ART. 29 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di emettere gli atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione salvo il caso in cui il comune chieda espressamente di continuare lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario dovrà, comunque ed in ogni caso, consegnare al Comune o ad altra ditta appaltatrice subentrante gli atti insoluti od in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi.

Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto o comunque al momento



della risoluzione anticipata del medesimo, consegnare al comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate sia su supporto informatico che cartaceo.

La restituzione delle banche dati su supporto informatico dovrà avvenire, secondo il tracciato record indicato dal comune, quindici giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di inadempienza si applica quanto previsto dal precedente art. 28.

ART. 30 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla fattura elettronica derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con L. 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UPZWBJ

Le parti dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice di gara: **CIG : _----**.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., il Concessionario ha comunicato in data ___ con nota Prot.n. ____ che le persone delegate ad operare su tali conti correnti, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui all'oggetto, sono rispettivamente:



Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

ART. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il Comune di Pontedera risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

ART. 32 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontedera, approvato con deliberazione di G.C. n. 166 del 19 dicembre 2013. La violazione costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

All'uopo la stazione appaltante consegna in data odierna al Concessionario copia del predetto Codice di Comportamento.

ART. 33 - NORME GENERALI

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto o in modifica al presente contratto avrà efficacia se non preventivamente deliberata dall'Amministrazione Comunale. Qualora ne sussistano i motivi, il Concessionario, previa comunicazione scritta, potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno



formato oggetto della concessione in appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, quelle della Legge Comunale e Provinciale e del D.Lgs.267/2000.

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del Concessionario.

Trattandosi di prestazione soggetta a I.V.A., la registrazione del presente atto è a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta di bollo sul presente atto è assolta con modalità telematica, mediante modello unico informatico (M.U.I.), per l'importo di €----- (Euro /00) ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis dell'allegato "A" - Tariffa, parte prima – del D.P.R. n. 642/1972, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 22 febbraio 2007 (Emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su ventinove pagine a video complete e porzione della trentesima, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto, unitamente agli allegati, a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. da ultimo menzionato, unitamente a



me Segretario Generale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pontedera: *Dott.ssa Federica Caponi* (firma digitale)

F.to per Ica Imposte Comunali Affini S.r.l. : *Sig. Gianni Mozzachiodi* (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pontedera *Dr.ssa Rita Ciardelli* (firma digitale)